

DELIBERAZIONE 28 APRILE 2026

148/2026/R/EEL

INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 81/2026/R/EEL, IN MATERIA DI CONTRIBUTIVO STRAORDINARIO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 APRILE 2026, N. 49, DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2026, N. 21

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1384^a riunione del 28 aprile 2026

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- la legge 10 aprile 2026, n. 49, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 “Misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche e di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”, (di seguito: decreto-legge 21/26 o Decreto Bollette);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 501/2014/R/com e, in particolare, il suo allegato A (di seguito: “Bolletta 2.0”);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- il vigente “Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica” (CTTE), approvato con la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2020, 523/2020/A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com e s.m.i. (di seguito: deliberazione 315/2024/R/com) e, in particolare, il suo Allegato A, “La bolletta dei clienti finali dell'energia”;

- la deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2026 81/2026/R/eel (di seguito: deliberazione 81/2026/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 affida all’Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di temperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale;
- con particolare riferimento all’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio, l’Autorità assicura al cliente finale una adeguata tutela, anche promuovendo e diffondendo *“la massima trasparenza in merito ai servizi offerti, la concorrenzialità dell’offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti finali”* (articolo 2, comma 12, lettera l) della medesima legge 481/95); a tali competenze sono riconducibili gli interventi adottati dall’Autorità finalizzati alla trasparenza delle informazioni di fatturazione e la bollettazione;
- con la deliberazione 315/2024/R/com, dopo ampia consultazione, l’Autorità ha definito la regolazione de *“La bolletta dei clienti finali dell’energia”*, riformando profondamente la precedente regolazione della *“Bolletta 2.0”* e introducendo una nuova struttura della bolletta sintetica articolati in 3 parti principali: il Frontespizio unificato, la seconda pagina contenente lo Scontrino dell’energia e il Box dell’offerta e, infine, la sezione degli Elementi informativi essenziali;
- nello specifico, nell’ambito dello Scontrino dell’energia sono indicate le varie voci che compongono la spesa per la fornitura del servizio energetico tra cui quella del *“bonus sociale”* in detrazione, per i clienti che ne hanno titolo; inoltre, qualora il cliente abbia maturato partite a credito relative a bollette precedenti, quale potrebbe essere il caso del contributo straordinario in parola, che siano liquidati nella bolletta corrente, è indicata la voce *“restituzione crediti”* in detrazione, o, in alternativa, qualora il cliente abbia maturato partite a debito, si riporta la voce *“importi relativi a bollette precedenti”* col segno positivo, nei casi di importi contabilizzati in bollette precedenti non riscossi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto-legge 21/26, all’articolo 1, comma 1, ha istituito per il 2026 un contributo straordinario del valore di 115 euro per le forniture di energia elettrica intestate ai clienti titolari del bonus sociale alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
- il decreto-legge 21/26 al succitato articolo 1, comma 1, ha stabilito, inoltre, che ai fini del riconoscimento del contributo straordinario l’Autorità provveda con propria deliberazione nel limite di spesa di 315 milioni di euro delle risorse da

trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del medesimo decreto;

- con la deliberazione 81/2026/R/eel, al fine di dare immediata attuazione alle previsioni suesposte, e considerata la rilevanza sociale del contributo straordinario previsto dal decreto-legge, volto a garantire un sostegno economico ai nuclei familiari che ne hanno diritto, nell'attuale fase di tensioni sui mercati dell'energia, l'Autorità ha definito le disposizioni volte ad assicurare la tempestiva erogazione del contributo straordinario per i clienti titolari del bonus sociale elettrico alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21/26, (21 febbraio 2026), in conformità a quanto previsto dal sopra citato articolo 1, comma 1, in modo da garantire un supporto immediato ed effettivo ai nuclei familiari in condizione di maggior disagio economico;
- al fine di semplificare e velocizzare le modalità di erogazione del contributo, nonché di minimizzare lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti, l'Autorità ha previsto che il contributo sia erogato al titolare del bonus sociale, da parte della controparte commerciale e dell'esercente la maggior tutela che serve detto cliente alla data di entrata in vigore del già menzionato decreto, anche nei casi in cui vi sia stato un successivo cambio di fornitore, in quanto tali soggetti sono già in possesso delle informazioni necessarie per il riconoscimento del bonus sociale elettrico e, conseguentemente, del contributo straordinario;
- l'Autorità ha previsto, altresì, che il contributo straordinario debba essere riconosciuto in un'unica soluzione di importo pari a 115 euro, da parte delle imprese distributrici agli utenti del trasporto interessati, nel primo documento regolatorio utile collegato alla fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi e da parte delle controparti commerciali e degli esercenti la maggior tutela ai clienti finali nella prima bolletta utile, dandone separata evidenza; qualora nella medesima bolletta si evidenzia un credito, questo debba essere contabilizzato nelle bollette successive in continuità di fornitura o, in caso di discontinuità della fornitura, il credito debba essere erogato secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 12.1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
- con l'obiettivo di rendere maggiore evidenza dell'avvenuto riconoscimento automatico del bonus straordinario, con la deliberazione 81/2026/R/eel, l'Autorità ha altresì definito un'apposita comunicazione da riportare nell'apposita sezione nella bolletta del cliente finale avente diritto in cui avviene l'erogazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la successiva legge di conversione del 10 aprile 2026, n. 49 del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 ha introdotto diverse modificazioni, tra le quali l'integrazione all'articolo 1, comma 1, del decreto in tema del contributo straordinario secondo cui l'Autorità definisca la "*dicitura univoca e standardizzata*" che deve essere riportato in fattura, affidando, pertanto, all'Autorità l'ulteriore compito di definire la dicitura da utilizzare in bolletta in sede di riconoscimento ed erogazione del contributo straordinario.

RITENUTO CHE:

- al fine di dare attuazione alle novellate previsioni in materia di contributo straordinario per il 2026 disposte con la legge 10 aprile 2026, n.49 di conversione del decreto-legge 21/26 sia necessario provvedere all'integrazione delle disposizioni funzionali al riconoscimento del contributo straordinario per i clienti titolari di contratti di fornitura di energia elettrica di cui alla deliberazione 81/2026/R/eel;
- in particolare, sia necessario definire la dicitura univoca e standardizzata da utilizzare nelle bollette nelle quali viene erogato il contributo straordinario, disponendo a tal fine che in tale sede sia riportata in bolletta, e in particolare all'interno dello Scontrino dell'energia, la seguente voce: "*contributo straordinario di cui al Decreto Bollette*";
- l'apposita dicitura di cui al precedente punto si applica *pro-futuro* nelle bollette emesse nei confronti dei clienti finali dell'energia elettrica aventi diritto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- non sia necessario procedere agli adempimenti connessi alla preventiva consultazione come previsto ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A in considerazione sia dell'urgenza dell'intervento sia del contenuto vincolato del presente provvedimento

DELIBERA

1. di dare attuazione all'integrazione disposta all'articolo 1, comma 1 dalla legge 10 aprile 2026 n. 49 di conversione del decreto-legge 21/26, prevedendo l'inserimento, nella bolletta in cui è erogato il medesimo contributo, della seguente dicitura standardizzata: "*contributo straordinario di cui al Decreto Bollette*", inserita in posizione successiva alla voce "bonus sociale":
 - a. dalla controparte commerciale nello Scontrino dell'energia
 - b. dall'esercente la maggior tutela all'interno del riquadro contenente la sintesi degli importi fatturati;
2. di modificare la deliberazione 81/2026/R/eel al punto 1. come segue: dopo le parole "*(data di entrata in vigore del medesimo decreto)*" sono aggiunte le seguenti: "*, indicato in bolletta con la seguente dicitura: "contributo straordinario di cui al Decreto Bollette"*";
3. di pubblicare il presente provvedimento, nonché la deliberazione 81/2026/R/eel, come modificata dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua